



Proposta di legge n. 250/10[^]
di iniziativa della Giunta regionale recante:

“ADEMPIMENTO DELLE CONDIZIONALITÀ EX ANTE DEL PSR CALABRIA 2014/2020 PER LO SVILUPPO RURALE DI CUI ALL’ALLEGATO V DEL REGOLAMENTO UE N. 1305/2013. RISORSE IDRICHE. COPERTURA COSTI AMBIENTALI.”

Testo licenziato dalla Seconda Commissione e sottoposto al drafting

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 250/10[^]

2[^] COMM. CONSILIARE



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 26883 del 21.06.2017

Classificazione 01-15-01

Deliberazione n. 574 della seduta del 28/12/2016.

Oggetto: PSR Calabria 2014/2020. Adempimento condizionalità ex ante P.5.2 a) - Risorse Idriche - Copertura costi ambientali.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) IL PRESIDENTE

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: Il Dirigente Generale (timbro e firma) _____
Dot. Ing. ANTONIO PALLARÀ

Dirigente/i Settore/i: _____ (timbro e firma) _____
Il Dirigente Generale Reggente
Ing. Carmela SALVINO

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
_____ timbro e firma _____
IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dot. Filippo De Calò)

LA GIUNTA REGIONALE

(Direttiva 2000/60/CE. Reg. 1305/2013)

PREMESSO CHE:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23.10.2000, istitutiva del quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, all'articolo 9 "Recupero dei costi relativi ai servizi idrici", espressamente prevede: *"Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III" e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga»*. Ed ancora che: *"Gli Stati membri provvedono entro il 2010: — a che le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuiscano in tal modo agli obiettivi ambientali della presente direttiva"*;
- il Reg. (UE) n. 1305/2013, allegato V, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), prevede, tra i criteri di adempimento per la Valutazione ex ante 5.2, quello nel quale si afferma: *"Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione"*;

(Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Calabria)

VISTI:

- il Reg.(UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11.3.2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie, in particolare, all'art. 6 su *"forestazione e imboschimento"*;
- la Decisione C(2015) 8314 finale, del 20.11.2015 della Commissione Europea di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4 del 18.1.2016 di presa d'atto dell'avvenuta approvazione, da parte della Commissione Europea, del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per il periodo di programmazione 2014/2020;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n. 99 del 23.2.2016 di presa d'atto dell'avvenuta approvazione, da parte della Commissione Europea, del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Calabria;

(Definizione del costo ambientale. DM 39/2015. DM 31.7.2015. Adempimenti regionali)

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 39 del 24.2.2015, recante "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua";

VISTO il richiamato Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 39/2015, che all'Allegato A, punto 1.2 definisce "Costo ambientale qualsiasi spesa, intervento o obbligo (vincoli e limiti nell'uso) per il ripristino, la riduzione o il contenimento del danno prodotto dagli utilizzi per raggiungere gli obiettivi di qualità delle acque previsti nei piani di gestione, imputabile direttamente al soggetto che utilizza la risorsa e/o riceve uno specifico servizio idrico";

PRESO ATTO CHE:

- con il richiamato Decreto n. 39 del 24.2.2015, del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sono stati approvati i criteri riportati nelle "Linee guida per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua, in attuazione degli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 9 della direttiva comunitaria 2000/60/CE" e nel relativo allegato tecnico n. 1 "Proposta metodologica per la rendicontazione (reporting) degli aspetti economici" con le annesse tabelle 1, 2, 3 e 4;
- con Decreto 31.7.2015 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sono approvate le Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di

quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, secondo quanto disposto dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 - Sezione II - Punto 6.1.4.;

DATO ATTO che la Regione Calabria, nel rispetto degli impegni assunti:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 379 del 13.10.2015 ha preso atto delle Linee Guida Nazionali di cui al citato DM 31.7.2015 e, contestualmente, ha istituito un apposito gruppo interdisciplinare per la stesura e l'approvazione del regolamento attuativo per la gestione delle risorse idriche;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 550 del 28.12.2016 ha adottato il proprio "Regolamento per le modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo" (giusta parere favorevole della competente Autorità del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale prot. 7201 del 28.11.2016) per:
 - a) definire gli obblighi e le modalità di misurazione dei volumi irrigui prelevati e restituiti, anche al fine di garantire il contenimento dei consumi della risorsa idrica e la prevenzione delle crisi idriche, attraverso la determinazione dei vincoli di installazione e di manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi irrigui prelevati e restituiti;
 - b) definire gli obblighi e le modalità di quantificazione dei volumi irrigui;
 - c) definire gli obblighi e le modalità di raccolta e trasmissione dei dati alla banca dati di riferimento (SIGRIAN), ai fini del monitoraggio, nonché le modalità di gestione dei relativi flussi informativi, anche ai fini dell'accessibilità dei relativi dati alla Regione e all'Autorità di distretto/Autorità di Bacino, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152;
 - d) definire gli obblighi e le modalità di aggiornamento periodico dei dati alla banca dati di riferimento (SIGRIAN), al fine di monitorare nel tempo l'impiego dell'acqua a scopo irriguo;

(Condizionalità ex ante. PSR 2014/2020. TU Regio Decreto n. 1775/1933. DGR 332/2016)

CONSIDERATO CHE:

- il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Calabria include, tra le azioni da definire dal punto di vista normativo e regolamentare - cosiddette condizionalità ex ante - nel settore risorse idriche, alcuni elementi essenziali dell'attuazione della direttiva quadro sulle acque, quali le politiche di tariffazione dell'acqua e l'adozione di un piano di gestione dei bacini idrografici conforme alla direttiva;
- nello specifico, con riferimento al costo ambientale, per come definito dal richiamato DM n. 39/2015, per adempiere alla condizionalità ex ante, con nota prot. 382798 del 21.12.2016, il Dirigente Generale del Dipartimento "Agricoltura e risorse agroalimentari" ha rappresentato la necessità di procedere, giusta raccomandazione del MIPAAF (cfr. riunione del 13.12.2016), alla destinazione di una quota parte delle entrate connesse ai canoni concessori per l'utilizzo delle risorse idriche in agricoltura, in favore degli eventuali medesimi costi che potrebbero generarsi a seguito di gestioni inefficienti;

VISTI, altresì:

- il Regio Decreto 11.12.1933, n. 1775, recante "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici";
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente del 28.7.2004, recante "Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11.5.1999, n. 152";
- il Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- il Piano di Gestione Acque - II Fase ciclo 2015-2021 - adottato in data 17.12.2015 dal Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale (ai sensi della Direttiva Comunitaria 2000/60/CE);
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 394 del 30.6.2009 di adozione del Piano di Tutela delle Acque, ai sensi dell'art. 121 del D.lgs. 152/2006;
- la legge 27.2.2009, n. 13, recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente";
- l'Accordo di Partenariato 2014-2020 - Sezione II - Punto 6.1.4;
- la Delibera n. 13 del 17.7.2007 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale con la quale è stato approvato il "Criterio per la definizione del deflusso minimo vitale (DMV) dei

corsi d'acqua interessati da derivazioni, in attesa dell'approvazione del piano di tutela delle acque”;

- la Delibera n. 14 del 17.7.2007 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale con la quale è stata approvata la "Documentazione tecnica da allegare alle richieste di parere sulle concessioni di derivazione e utilizzazione di acque superficiali e sotterranee (art. 96, comma 1, del D.Lgs. 152/2006) - Acque sotterranee - Sorgenti naturali - Corsi d'acqua";
- la Legge Regionale 23.7.2003, n. 11, recante "Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 332 dell'11.8.2016, recante "Demanio Idrico. Aggiornamento dei canoni idrici relativi alle utenze di acqua pubblica fino all'anno 2016";

CONSIDERATO CHE la sopra richiamata DGR n. 332/2016 ricomprende tra i vari usi quello irriguo e ne determina, in relazione alle modalità di *restituzione delle colature o dei residui d'acqua*, l'entità del canone;

RITENUTO necessario, anche ai fini del soddisfacimento della condizionalità ex ante per il Settore Risorse Idriche del PSR 2014/2020 - Punto 5.2. a), destinare, giusta nota prot. 382798 del 21.12.2016, del Dirigente Generale del Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari", sopra richiamata, quota parte delle entrate correlate ai canoni concessori per l'utilizzo delle risorse idriche in agricoltura, nella misura del 10%, a copertura degli eventuali costi ambientali da sostenersi a seguito di gestioni inefficienti;

VISTO il Bilancio regionale, che ricomprende tra quelli in entrata i capitoli:

- "E1103000101 – Proventi ricavati per l'utilizzazione del demanio idrico";
- "E1101000301 – Addizionale regionale al canone per utenze di acqua pubblica";

(Proposta di legge)

VISTA la proposta di legge predisposta dai Dipartimenti regionali all'Agricoltura e alle Infrastrutture "PSR Calabria 2014/2020. Adempimento condizionalità ex ante P 5.2 a) - Risorse Idriche - Copertura costi ambientali", allegata alla presente deliberazione;

PRESO ATTO CHE la proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

PRESO ATTO CHE:

- il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, di concerto con il Settore Legislativo a voti unanimi,

DELIBERA

Art. 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2) Di proporre al Consiglio regionale il disegno di legge recante "PSR Calabria 2014/2020. Adempimento condizionalità ex ante P 5.2 a) - Risorse Idriche - Copertura costi ambientali" e di approvare, a tal fine, il relativo testo che viene allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 3) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione, in uno con la proposta di legge e la relazione descrittiva e tecnico-finanziaria di cui all'articolo 39, comma 3, dello Statuto della Regione Calabria, al Consiglio regionale a cura della Segreteria della Giunta regionale.

Art. 4) Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data
21 GIU. 2017 al Dipartimento/i interessato/i al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

RELAZIONE DESCRITTIVA

(Art. 39, Statuto della Regione Calabria)

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

Disegno di legge recante: “Adempimento delle condizionalità ex ante del PSR Calabria 2014/2020 per lo sviluppo rurale di cui all’allegato V del Regolamento UE n. 1305/2013. Risorse idriche. Copertura costi ambientali”.

Premessa.

Con Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 39 del 24.2.2015 è stato approvato il Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua. L’Allegato A, al punto 1.2 definisce “Costo ambientale qualsiasi spesa, intervento o obbligo (vincoli e limiti nell'uso) per il ripristino, la riduzione o il contenimento del danno prodotto dagli utilizzi per raggiungere gli obiettivi di qualità delle acque previsti nei piani di gestione, imputabile direttamente al soggetto che utilizza la risorsa e/o riceve uno specifico servizio idrico”.

Il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Calabria include, tra le azioni da definire dal punto di vista normativo e regolamentare - cosiddette condizionalità ex ante - nel settore risorse idriche, alcuni elementi essenziali dell’attuazione della direttiva quadro sulle acque, quali le politiche di tariffazione dell’acqua e l’adozione di un piano di gestione dei bacini idrografici conforme alla direttiva.

Nello specifico, con riferimento al costo ambientale, per come definito dal richiamato DM n. 39/2015, per adempiere alla condizionalità ex ante, con nota prot. 382798 del 21.12.2016, il Dirigente Generale del Dipartimento “Agricoltura e risorse agroalimentari” ha rappresentato la necessità di procedere, giusta raccomandazione del MIPAAF (cfr. riunione del 13.12.2016), alla destinazione di una quota parte delle entrate connesse ai canoni concessori per l’utilizzo delle risorse idriche in agricoltura, in favore degli eventuali medesimi costi che potrebbero generarsi a seguito di gestioni inefficienti.

La proposta prevede che alla copertura di costi ambientali, di cui al Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 39 del 24.2.2015, da sostenersi a seguito di eventuali gestioni inefficienti, si faccia fronte con le somme in entrata al Bilancio regionale, introitate a titolo di canone concessorio per l’utilizzo delle risorse idriche, introitato dalla Regione, per uso irriguo, nella misura del 5%. Alla copertura di detti costi si farà fronte con le somme in entrata al Bilancio regionale sul capitolo “E1103000101 – Proventi ricavati per l’utilizzazione del demanio idrico”.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(Art. 39, Statuto della Regione Calabria. Art. 7 Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

Disegno di legge recante: “Adempimento delle condizionalità ex ante del PSR Calabria 2014/2020 per lo sviluppo rurale di cui all'allegato V del Regolamento UE n. 1305/2013. Risorse idriche. Copertura costi ambientali”.

- a) **CONTESTO SOCIO-ECONOMICO CUI SI RIFERISCE LA PROPOSTA DI LEGGE E GLI OBIETTIVI CHE SI INTENDONO REALIZZARE, COERENTEMENTE CON I CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE.**

Premessa. Riferimenti normativi. Adempimenti regionali.

La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23.10.2000, istitutiva del quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, all'articolo 9 “Recupero dei costi relativi ai servizi idrici”, espressamente prevede: “*Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III*” e, in particolare, secondo il principio «*chi inquina paga*». Ed ancora che: “*Gli Stati membri provvedono entro il 2010: — a che le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuiscano in tal modo agli obiettivi ambientali della presente direttiva*”.

Il Reg. (UE) n. 1305/2013, allegato V, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), prevede, tra i criteri di adempimento per la Valutazione ex ante 5.2, quello nel quale si afferma: “*Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione*”.

Con Decisione C (2015) 8314 finale, del 20.11.2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020.

Con Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 39 del 24.2.2015 è stato approvato il Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua. L'Allegato A, al punto 1.2 definisce “Costo ambientale qualsiasi spesa, intervento o obbligo (vincoli e limiti nell'uso) per il ripristino, la riduzione o il contenimento del danno prodotto dagli utilizzi per raggiungere gli obiettivi di qualità delle acque previsti nei piani di

gestione, imputabile direttamente al soggetto che utilizza la risorsa e/o riceve uno specifico servizio idrico”.

Con Decreto 31.7.2015 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sono approvate le Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, secondo quanto disposto dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 - Sezione II - Punto 6.1.4.

Adempimenti regionali.

La Regione Calabria, nel rispetto degli impegni assunti:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 379 del 13.10.2015 ha preso atto delle Linee Guida Nazionali di cui al citato DM 31.7.2015 e, contestualmente, ha istituito un apposito gruppo interdisciplinare per la stesura e l'approvazione del regolamento attuativo per la gestione delle risorse idriche;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 550 del 28.12.2016 ha adottato il proprio “Regolamento per le modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo” (giusto parere favorevole della competente Autorità del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale prot. 7201 del 28.11.2016) per:
 - definire gli obblighi e le modalità di misurazione dei volumi irrigui prelevati e restituiti, anche al fine di garantire il contenimento dei consumi della risorsa idrica e la prevenzione delle crisi idriche, attraverso la determinazione dei vincoli di installazione e di manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi irrigui prelevati e restituiti;
 - definire gli obblighi e le modalità di quantificazione dei volumi irrigui;
 - definire gli obblighi e le modalità di raccolta e trasmissione dei dati alla banca dati di riferimento (SIGRIAN), ai fini del monitoraggio, nonché le modalità di gestione dei relativi flussi informativi, anche ai fini dell'accessibilità dei relativi dati alla Regione e all'Autorità di distretto/Autorità di Bacino, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152;
 - definire gli obblighi e le modalità di aggiornamento periodico dei dati alla banca dati di riferimento (SIGRIAN), al fine di monitorare nel tempo l'impiego dell'acqua a scopo irriguo.

Condizionalità ex ante. PSR 2014/2020. TU Regio Decreto n. 1775/1933. DGR 332/2016

Il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Calabria include, tra le azioni da definire dal punto di vista normativo e regolamentare - cosiddette condizionalità ex ante - nel settore risorse idriche, alcuni elementi essenziali dell'attuazione della direttiva quadro sulle acque, quali le politiche di tariffazione dell'acqua e l'adozione di un piano di gestione dei bacini idrografici conforme alla direttiva.

Nello specifico, con riferimento al costo ambientale, per come definito dal richiamato DM n. 39/2015, per adempiere alla condizionalità ex ante, con nota prot. 382798 del 21.12.2016, il Dirigente Generale del Dipartimento “Agricoltura e risorse agroalimentari” ha rappresentato la necessità di procedere, giusta raccomandazione del MIPAAF (cfr. riunione del 13.12.2016), alla destinazione di una quota parte delle entrate connesse ai canoni concessori per l'utilizzo delle risorse idriche in agricoltura, in favore dei medesimi costi che potrebbero generarsi a seguito di

eventuali gestioni inefficienti.

Al riguardo con Deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale (per ultimo la n. 332 del'1.8.2016, riferita all'anno 2016) vengono aggiornati i canoni idrici relativi alle utenze di acqua pubblica. Dette deliberazioni ricomprendono tra i vari usi quello irriguo e ne determinano, in relazione alle modalità di restituzione delle colature o dei residui d'acqua, l'entità del canone.

Contenuto della proposta di legge.

La proposta di legge prevede che alla copertura dei costi ambientali, di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 39 del 24.2.2015, da sostenersi a seguito di eventuali gestioni inefficienti, si faccia fronte con le somme in entrata al Bilancio regionale, introitate a titolo di canone concessorio per l'utilizzo delle risorse idriche, introitato dalla Regione, per uso irriguo, nella misura del 5%.

b) FRUITORI DELLA PROPOSTA.

Potenziali fruitori delle attività, interventi e contributi previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati:

Principali fruitori delle attività regolamentate dalla proposta di legge saranno le popolazioni interessate dagli interventi di ripristino, riduzione o contenimento del danno prodotto dagli utilizzi impropri della risorsa ambientale.

c) ONERI FINANZIARI.

Alla copertura dei costi ambientali, di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 39 del 24.2.2015, da sostenersi a seguito di eventuali gestioni inefficienti, pari al 5% dell'importo stanziato nella parte entrata del Bilancio regionale, a titolo di canone concessorio per l'utilizzo delle risorse idriche - uso irriguo - (capitolo "E1103000101 - Proventi ricavati per l'utilizzazione del demanio idrico").

Tenuto conto che l'importo di detta entrata stanziato nei bilanci di previsione 2017-2019 è il seguente

annualità del bilancio di previsione 2017-2019	importo stanziato in euro
2017	1.500.000,00
2018	3.251.000,00
2019	4.500.000,00

Gli oneri finanziari connessi alla presente proposta di legge sono i seguenti:

annualità del bilancio di previsione 2017-2019	oneri derivanti dalla presente proposta di legge
2017	75.000,00
2018	162.550,00
2019	225.000,00

La copertura degli oneri finanziari è garantita per come di seguito indicato

ANNO	MISSIONE E PROGRAMMA	CAPITOLO	IMPORTO
2017	20.03	U0700120101	75.000,00
2018	20.03	U8201041701	162.550,00
2019	20.03	U8201041701	225.000,00

d) ASPETTI PROCEDURALI – ORGANIZZATIVI.

La compiuta attuazione della norma non necessita di ulteriori adempimenti procedurali e organizzativi.

La proposta di legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale.

Adempimento delle condizionalità ex ante del PSR Calabria 2014/2020 per lo sviluppo rurale di cui all'allegato V del Regolamento UE n. 1305/2013. Risorse idriche. Copertura costi ambientali.

Art. 1

(Adempimento delle condizionalità ex ante del PSR Calabria)

1. Al fine di coprire gli eventuali costi ambientali imputabili direttamente alla Regione e connessi ad interventi per il ripristino, la riduzione o il contenimento del danno prodotto dagli utilizzi per raggiungere gli obiettivi di qualità delle acque previsti nei piani di gestione, e garantire la condizionalità ex ante del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Calabria, è autorizzata la spesa pari al 5 per cento delle risorse stanziata nel bilancio di previsione a titolo di canone concessorio per l'utilizzo delle risorse idriche a uso irriguo.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria della spesa prevista all'articolo 1, per l'annualità 2017, pari a 75.000,00 euro, si provvede mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti", iscritto al programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019 - annualità 2017 -, che presenta la necessaria disponibilità.

2. Per gli anni 2018 e 2019, alla copertura finanziaria della spesa prevista all'articolo 1, pari rispettivamente a 162.550,00 euro e a 225.000,00 euro si provvede con le somme iscritte al programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019 - annualità 2018 e 2019 -, che presenta la necessaria disponibilità.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio 2017-2019 con prelievo dai relativi capitoli iscritti al programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019 ed allocazione al programma U.9.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.